

STATUTO

VHARESE APD APS

Assemblea Straordinaria del 16 dicembre 2023

Costituzione - Denominazione – Sede

Art. 1

E' costituita l'associazione denominata "Vharese Associazione Sportiva Dilettantistica APS" di seguito, in breve, "Associazione". L'Associazione è un Ente del Terzo settore disciplinata dal presente Statuto che agisce nei limiti del D. Lgs 117/2017.

L'associazione ha sede legale nel Comune di Varese e la sua durata è illimitata.

Art. 2

L'Associazione, ai sensi dell'art. 10 d.lgs 36/2021, è riconosciuta ai fini sportivi ed esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche rivolte a giovani/adulti disabili (prevalentemente con un ritardo intellettivo) ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica

Finalità e attività

Art. 3

L'Associazione non ha scopo di lucro e opera nel settore dello sport dilettantistico rivolgendosi a disabili, art. 5 del D.lgs. 117/2017 lettera t

L'Associazione svolge, inoltre, attività di promozione, sviluppo e coordinamento di iniziative ricreative art. 5 del D.lgs. 117/2017 lettera i, culturali sempre in via occasionale e collegate all'attività sportivo dilettantistica rivolte a disabili art. 5 del D.lgs. 117/2017 lettera d.

L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

L'Associazione ha l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale art. 2 del D.lgs. 117/2017

Art. 4

Nei limiti e nel rispetto della normativa di riferimento, l'associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali nel rispetto della normativa regolante gli Enti del Terzo Settore. Precisamente potrà svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento di attività sportiva rivolta a disabili; svolgere attività di gestione e conduzione di impianti e attrezzature sportive abilitate, anche tramite apposite convenzioni con enti pubblici o privati; nonché organizzare eventi sportivi, culturali e ricreativi, questi ultimi strumentali e legati in via connessa all'attività sportivo dilettantistica. In particolare l'Associazione potrà svolgere attività di:

- a) organizzazione e promozione di manifestazioni sportive secondo le norme deliberate dagli Organi Federali competenti;
- b) promozione e formazione di atleti disabili per la partecipazione alle gare e manifestazioni sportive nazionali e internazionali, in base ai regolamenti specifici;



c) formazione e aggiornamento tecnico-sportivo dei propri atleti e tecnici non in via principale ma strumentale e in via connessa all'attività principale.

Art. 5

Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà aderire a organismi o enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

L'Associazione potrà dotarsi di eventuali regolamenti interni emanati nel rispetto del presente statuto e delle vigenti disposizioni legislative in materia di associazionismo e, in particolare, di quelle sportive dilettantistiche, nonché delle norme dell'ordinamento sportivo e degli enti di promozione sportiva o federazioni cui l'Associazione eventualmente aderirà, in quanto applicabili.

L'Associazione si impegna ad affiliarsi ad una o più Federazioni Sportive Nazionali, ad una disciplina associata o ad un ente di promozione sportiva, riconosciuto dal C.O.N.I., conformandosi così alle norme e alle direttive del CONI e a tutte le disposizioni statutarie e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'Ente di promozione sportiva cui l'associazione intende affiliarsi.

L'Associazione altresì si impegna a conformarsi alla legge, alle norme e alle direttive del CIP, allo Statuto e ai regolamenti della FISDIR, nonché alle normative degli Organismi Internazionali di riferimento.

Art. 6

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle indicate nel precedente articolo ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e di quelle accessorie, per natura, a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.

Tra le attività accessorie, l'Associazione potrà inoltre ideare, progettare, realizzare e promuovere eventi pubblici occasionali in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, finalizzati alla raccolta di risorse economiche da destinare al finanziamento dei suddetti progetti aventi finalità sociali: il tutto nei limiti e con le modalità previste dall'art. 6 del D.lgs n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore). Per il raggiungimento dei propri scopi, sempre in via accessoria e nei limiti della normativa di riferimento, l'associazione potrà inoltre contribuire alla gestione di uno o più siti internet che perseguono le sue finalità, nonché curare l'edizione di stampe o pubblicazioni.

Soci

Art. 7

Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che, persone fisiche, anche se minorenni ovvero interdetti, inabilitati o amministrati, o giuridiche, intendano contribuire al raggiungimento degli scopi istituzionali dell'associazione prendendo parte attiva alla sua vita, previa presentazione di formale domanda di adesione che, per i minorenni, sarà sottoscritta da un genitore esercente la responsabilità genitoriale per le altre figure con ridotte capacità dai soggetti preposti (tutore, curatore o amministratore di sostegno). L'Associazione esclude espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

Art. 8

Il numero dei soci è illimitato e si distinguono in:

1)onorari , persone fisiche o giuridiche che abbiano sensibilmente contribuito allo sviluppo dell'associazione sia con la partecipazione diretta che con elargizioni

economiche. Tale qualifica viene assunta ad esito di apposita deliberazione del Consiglio Direttivo;

2)**ordinari**, persone fisiche che partecipano alle attività sociali, come volontari, come destinatari delle attività e come atleti

L'Associazione può prevedere come associati anche altri Enti di Terzo Settore, o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero di promozione sociale associate.

La domanda di adesione redatta su apposito modulo deve contenere la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvare ed osservare il presente Statuto e le deliberazioni degli organi sociali, nonché le generalità, luogo e data di nascita, luogo di residenza e codice fiscale del richiedente e dell'eventuale legale rappresentante. Sulla domanda di adesione delibera il Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalla presentazione. Contro il provvedimento di rigetto della domanda, da parte del Consiglio Direttivo, l'aspirante associato può fare ricorso in Assemblea entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione

Diritti e doveri dei soci

Art. 9

Tutti i soci hanno uguali diritti: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare di persona o a mezzo di legali rappresentanti se minorenni, ovvero altrimenti limitati con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato. Essi hanno inoltre il diritto di recedere o dimettersi con effetto immediato dall'associazione con preavviso scritto di almeno otto giorni.

Art. 10

I soci hanno l'obbligo di:

- a)rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti;
- b)rispettare le decisioni degli organi dell'Associazione;
- c)corrispondere le quote associative stabilite dall'assemblea;
- d)rispettare le disposizioni statutarie e i regolamenti degli enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali a cui eventualmente l'Associazione aderirà.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e come preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo. L'Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 11

La qualità di socio si perde:

- a)per decesso;
- b)dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;
- c)per morosità nel pagamento della quota associativa;
- d)esclusione;
- e) per scioglimento del soggetto giuridico.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che, senza adeguata ragione, si mettano in condizione di inattività prolungata. La perdita di qualità dei soci nei casi a) b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre, in caso di esclusione, la delibera del Consiglio

Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

Art. 12

Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non sono soci e non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto a essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Oltre alla regolare tenuta dei libri associativi (Libro soci e Verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci annuali. Tali documenti associativi devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese. Art.14 e art 15 del D.lgs n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 13

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea dei soci

Art. 14

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea viene convocata dagli amministratori, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. L'Assemblea viene convocata, inoltre, dagli amministratori quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima. Le Assemblee, sia ordinarie sia straordinarie, sono convocate in via alternativa mediante invio di mail, lettera non raccomandata, altri mezzi di comunicazione (whatsapp, chat ecc) a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 15 giorni prima del giorno previsto. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

Art. 15

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Art. 16

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli

associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Ogni socio ha diritto di esprimere un voto anche se Ente associato.

L'Assemblea approva con votazione all'unanimità.

Il Presidente provvederà alla registrazione del nuovo statuto presso l'Agenzia delle Entrate e a tutti gli atti amministrativi dovuti e all'invio agli enti competenti.

Art. 17

Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Art. 18

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute e approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
- approva il bilancio sociale ove previsto
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti;
- determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
- decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 10;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Art. 19

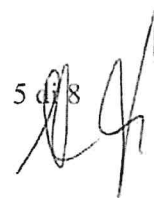
L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto e dell'Atto Costitutivo; sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie e dell'atto costitutivo, l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Il Consiglio Direttivo

Art. 20

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 9 membri nominati dall'Assemblea che determina in occasione delle votazioni il numero dei componenti per il triennio; esso dura in carica 3 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili. E' fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo dell'associazione di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal C.O.N.I., ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

5 d/8


Art. 21

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta mediante invio di mail o a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 3 giorni prima della riunione. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 22

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elege tra i propri componenti il presidente e il vicepresidente e li revoca;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- predispone i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e dei suoi Organi;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il bilancio secondo quanto previsto dall'art 13 del D.lgs 117/2017
- conferisce procure generali e speciali;
- instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 11.

Art. 23

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Il Presidente

Art. 24

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario. In casi di oggettiva necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Art. 24bis

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- d) il registro dei volontari.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 25

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria: la relazione morale; il bilancio secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.lgs 117/2017

Art. 26

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative di volontari, partecipanti alle attività e atleti;
- b) contributi degli aderenti per partecipazioni ad attività
- c) contributi di privati;
- d) contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- e) contributi di organismi internazionali;
- f) donazioni e lasciti testamentari;
- g) rimborsi derivanti da convenzioni;
- h) entrate derivanti da eventuali attività direttamente connesse e accessorie;
- i) proventi derivanti da occasionali raccolte pubbliche di fondi.

Art. 27

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 28

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione: è fatto divieto assoluto di distribuire fra gli associati anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione. Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali previste dallo statuto e di quelle ad esse direttamente connesse. Le quote associative sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Art 28 bis

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale sono iscritti in apposito registro.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese

effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite con apposita delibera dal consiglio direttivo nel rispetto dell'art. 17 del D.lgs 117/2017. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 29

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 19 del presente statuto. In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, sentito l'organismo preposto di controllo, verrà devoluto ad altro Ente di Terzo Settore con finalità sportive analoghe o a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Clausola compromissoria

Art. 30

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e i Soci e tra i Soci medesimi, saranno devolute alla esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole previste dagli Enti di Promozione Sportiva e Federazioni Sportive Nazionali per le discipline di appartenenza. In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni dell'Ente di Promozione Sportiva o della Federazione di appartenenza, questo sarà composto da n.3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, e il terzo con funzioni di Presidente, designato dagli arbitri di parte o in difetto dal Presidente del Tribunale di Varese.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro. L'arbitrato avrà sede in Varese e il Collegio giudicherà e pronuncerà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale. Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione di iscrizione e comunque dalla F.S.N. o dall'E.P.S. per le relative discipline di appartenenza di cui alla prima parte del presente articolo.

Norma finale

Art. 31

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia del Codice Civile e alle altre norme di legge vigenti in materia di Associazioni Sportive Dilettantistiche, di Associazioni di Promozione Sociale e di Enti del Terzo settore.

Varese

Il Presidente

Anna Rita Sculli

Il Segretario

Patrizia Esposito